

N. 07511/2010 REG.SEN.  
N. 00538/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 538 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Flavio Riboldi, rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Grella, con domicilio eletto presso il medesimo in Milano, via Cesare Battisti, 21;

*contro*

Comune di Vedano al Lambro, non costituito in giudizio;

*nei confronti di*

Residenza Ventidue Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Linzola, con domicilio eletto presso il medesimo in Milano, via Hoepli, 3;

*per l'accertamento,*

*previa idonea misura cautelare,*

nel ricorso principale,

dell'inesistenza dei presupposti di legge per l'intrapresa dei lavori oggetto di denuncia di inizio attività del 6.11.2008 (p.e. 124/2008) presentata dalla società Residenza Ventidue Srl, nonché dell'invalidità ed inefficacia del titolo edilizio formatosi a seguito del deposito della DIA e dell'illegittimità del mancato esercizio del potere di sospensione degli effetti della DIA da parte del Comune di Vedano al Lambro;

nonché per l'annullamento, previa sospensione, del titolo formatosi a seguito della predetta DIA, nonché dell'illegittimo comportamento inerte assunto dal Comune di Vedano al Lambro in riferimento a questa DIA, con tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi.

Nel ricorso per motivi aggiunti del 28 aprile 2010, per l'annullamento dell'ordinanza del 7.4.2010, con cui il responsabile del servizio Tecnico del Comune di Vedano al Lambro ha intimato alla controinteressata la sospensione parziale di lavori edilizi in corso nell'immobile della controinteressata e di non effettuare le previste trasformazioni connesse con il recupero del sottotetto, nella parte in cui ha omesso di inibire tutti i restanti lavori previsti nella DIA originaria, relativi alla nuova edificazione di porzioni residenziali a distanza irregolare tra fabbricati e dai confini dell'edificio del ricorrente.

Nel ricorso per motivi aggiunti del 17 giugno 2010, per l'accertamento e la declaratoria dell'inesistenza dei presupposti di

legge per l'intrapresa dei lavori oggetto di denuncia di inizio attività - DIA - del 29.4.2010 (prot. n. 745) presentata dalla società Residenza Ventidue Srl, nonché dell'invalidità ed inefficacia del titolo edilizio formatosi a seguito del deposito della DIA e dell'illegittimità del mancato esercizio del potere di sospensione degli effetti della DIA da parte del Comune di Vedano al Lambro nonché per l'annullamento, previa sospensione, del titolo formatosi della predetta DIA, nonché dell'illegittimo comportamento inerte assunto dal Comune di Vedano al Lambro in riferimento a questa DIA, con tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Residenza Ventidue Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 novembre 2010 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori Umberto Grella, presente in preliminari, per il ricorrente; Claudio Linzola, presente alla seconda chiamata, per Residenza Ventidue Srl;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

La società Residenza Ventidue Srl presentava al Comune di Vedano al Lambro, in data 6.11.2008, denuncia di inizio attività (DIA) n. 124, per <<costruzione di complesso residenziale con demolizione e ricostruzione su

*stessa sagoma, recupero sottotetto esistente; edificazione di nuovo corpo di fabbrica>>*, da effettuarsi in via Carducci, 2/D.

Il sig. Riboldi Flavio, proprietario di un'abitazione residenziale confinante con l'area oggetto dell'intervento edilizio, proponeva il presente ricorso principale, con domanda di sospensiva, chiedendo l'accertamento dell'insussistenza dei presupposti per l'intrapresa dei lavori mediante DIA, nonché per l'annullamento del titolo abilitativo eventualmente formatosi in seguito alla presentazione della DIA medesima.

Questi, in sintesi, i motivi del gravame principale:

- 1) violazione dell'art. 3 del DPR 380/2001, degli articoli 27-30 della legge 457/1978, dell'art. 27 della LR 12/2005, dell'art. 873 del codice civile e del DM 1444/1968, in quanto l'intervento non dovrebbe qualificarsi come ristrutturazione edilizia, bensì come vera e propria ristrutturazione urbanistica;
- 2) violazione degli articoli 63 e seguenti della LR 12/2005, in quanto non sussisterebbero i presupposti di legge per il recupero del sottotetto.

Si costituiva in giudizio la sola controinteressata Residenza Ventidue Srl, concludendo per l'inammissibilità ed in ogni caso per l'infondatezza nel merito del ricorso.

In esito all'udienza cautelare del 25.3.2010, la domanda di sospensiva era in parte accolta, con ordinanza n. 288/2010, in quanto il recupero del sottotetto era previsto senza che i nuovi volumi – oggetto del

recupero – rispettassero la distanza minima di 10 metri dalla parete finestrata del ricorrente, in violazione dell'art. 9 del DM 1444/1968.

L'Amministrazione comunale, vista la misura cautelare disposta dal TAR, con ordinanza del 7.4.2010 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico, disponeva l'immediata sospensione dei lavori edili di cui alla DIA del 6.11.2008, seppure limitatamente alle trasformazioni connesse al recupero del sottotetto.

Contro il provvedimento comunale di parziale sospensione dei lavori, il sig. Riboldi proponeva il primo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 28.4.2010, con ulteriore istanza cautelare, affidato ai seguenti motivi:

- 1) violazione degli articoli 4 e 27 del DPR 380/2001, in quanto il Comune, a detta dell'esponente, avrebbe dovuto inibire totalmente e non parzialmente i lavori oggetto di DIA;
- 2) violazione dell'art. 3 del DPR 380/2001, degli articoli 27-30 della legge 457/1978, dell'art. 27 della LR 12/2005, dell'art. 873 del codice civile e del DM 1444/1968, giacché il Comune avrebbe erroneamente qualificato l'intervento come ristrutturazione edilizia e non come ristrutturazione urbanistica.

Alla camera di consiglio del 12.5.2010, il Tribunale respingeva l'istanza di sospensione con ordinanza n. 430/2010, per inesistenza del danno grave ed irreparabile, avendo nel frattempo la società intimata presentato una DIA in variante (prot. n. 745 del 29.4.2010), non impugnata dal ricorrente.

Con il secondo atto di motivi aggiunti, depositato il 17.6.2010, l'esponente contestava giudizialmente la DIA da ultimo indicata, con nuova domanda di sospensiva, per i seguenti motivi:

- 1) illegittimità derivata dai precedenti provvedimenti oggetto del ricorso principale e del primo ricorso per motivi aggiunti;
- 2) violazione dell'art. 3 del DPR 380/2001, degli articoli 27-30 della legge 457/1978, dell'art. 27 della LR 12/2005, dell'art. 873 del codice civile e del DM 1444/1968, giacché il Comune avrebbe erroneamente qualificato l'intervento come ristrutturazione edilizia e non come ristrutturazione urbanistica;
- 3) violazione degli articoli 63 e seguenti della LR 12/2005, per insussistenza dei presupposti per il recupero del sottotetto;
- 4) illegittimità della DIA per aver previsto la formazione di due terrazzi chiusi su tre lati, che assumerebbero rilievo sul piano volumetrico;
- 5) illegittimità dell'intervento per violazione delle norme sulle distanze con riferimento al tetto, ai sottotetti non abitabili ed ai due terrazzi .

In esito all'udienza cautelare del 7.7.2010, il Collegio accoglieva la domanda di sospensiva con ordinanza n. 703/2010, seppure sotto il solo profilo del *periculum in mora* e riservando espressamente all'udienza di merito ogni valutazione sulla fondatezza del gravame.

Alla pubblica udienza del 17.11.2010 la causa era trattenuta in decisione.

## DIRITTO

1. In via preliminare, devono esaminarsi le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla controinteressata nella propria memoria del 24.3.2010.

L'eccezione di tardività del ricorso deve respingersi.

L'esponente ha avuto conoscenza dell'intervento edilizio per effetto dell'accesso agli atti svolto presso il Comune, allorché l'edificazione ha assunto caratteristiche tali da mostrare quegli elementi che, perlomeno a detta del ricorrente, implicano l'illegittimità delle opere edilizie, vale a dire il recupero dei sottotetti e la costruzione di un nuovo edificio in presunta violazione della disciplina inderogabile sulle distanze.

Il sig. Riboldi non contesta puramente e semplicemente la demolizione del vecchio edificio produttivo (giacché in tale caso il termine per il ricorso sarebbe decorso dal momento dell'esecuzione della demolizione), quanto piuttosto la sua ricostruzione in asserita violazione di legge, per cui non appare provato concretamente che egli abbia avuto conoscenza delle caratteristiche della nuova struttura oltre sessanta giorni prima del 1.3.2010, vale a dire oltre sessanta giorni prima della data di notificazione del ricorso principale.

In tema di tempestività dell'impugnazione della DIA – o del permesso di costruire – non resta pertanto al Collegio che confermare il proprio orientamento, per il quale il termine di impugnazione decorre dall'effettiva percezione della lesività delle opere edilizie assentite (cfr., fra le tante, TAR Lombardia, Milano, sez. II, 26.4.2010, nn. 1147, 1149 e 1150).

Palesamente infondata è poi l'ulteriore eccezione pregiudiziale, circa un presunto difetto di giurisdizione del TAR a favore del giudice ordinario.

Attraverso il presente gravame, infatti, viene impugnato un vero e proprio provvedimento amministrativo (ordine comunale di sospensione parziale dei lavori) e nel contempo è chiesto l'accertamento dell'illegittimità dell'attività edilizia intrapresa in base a DIA ed è noto che le controversie attinenti alla dichiarazione di inizio attività sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (cfr. l'art. 19 della legge 241/1990 prima delle modifiche introdotte dal decreto legge 78/2010 ed ora l'art. 133, comma 1, lettera *a*, n. 3, del D.Lgs. 104/2010, codice del processo amministrativo), giurisdizione esclusiva che sarebbe in ogni caso configurabile nella presente fattispecie, trattandosi di controversia in materia edilizia e urbanistica (cfr. art. 34 del D.Lgs. 80/1998 ed ora l'art. 133, comma 1, lettera *f*, del codice del processo amministrativo).

2. L'esame del ricorso principale e dei motivi aggiunti presuppone – in primo luogo – la corretta qualificazione giuridica dell'intervento edilizio, oggetto sia della DIA originaria del 6.11.2008 sia di quella successiva in variante del 29.4.2010.

2.1 Nella prima DIA del 6.11.2008, la società qualifica il proprio intervento come ristrutturazione previa demolizione e recupero del sottotetto esistente (cfr. doc. 1 del ricorrente).

L'esponente contesta decisamente tale qualificazione, sostenendo che



si tratterebbe in realtà di una vera e propria ristrutturazione urbanistica.

La qualificazione indicata dalla controinteressata merita condivisione, seppure con una importante precisazione in ordine al recupero del sottotetto ed al relativo regime delle distanze.

L'intervento di cui alla DIA del 6.11.2008 deve, in realtà, qualificarsi come una sorta di doppio intervento edilizio, seppure oggetto di un solo titolo abilitativo: da una parte una ristrutturazione edilizia, mediante demolizione e ricostruzione dell'immobile, ai sensi dell'art. 27, comma 1, lettera *d*) della legge regionale 12/2005 e dall'altra un contestuale recupero ai fini abitativi del sottotetto esistente, ai sensi dell'art. 63 della medesima legge regionale.

Non si ravvisano ragioni di ordine logico o giuridico per escludere la realizzazione contestuale e con un unico titolo dei suddetti interventi: la legislazione vigente statale e regionale lombarda (DPR 380/2001 e LR 12/2005), non impedisce infatti una simile operazione, che del resto risponde anche ad esigenze di logica e di economia dell'attività amministrativa: vietare la contestualità di simili opere significherebbe, ad esempio, imporre al proprietario di realizzare in primo luogo una demolizione con nuova costruzione nel rispetto della sagoma e del volume originari e successivamente, mediante il rilascio di nuovo e diverso titolo edilizio, di intervenire ancora sulla costruzione appena ultimata, per effettuare il recupero del sottotetto.

Si tratta, evidentemente, di una conclusione irrazionale ed in

contrasto con il pubblico interesse, il quale non è certo di ostacolo alla realizzazione contestuale degli interventi, purché, si perdoni l'ovvietà, sussistano i presupposti di legge per entrambi.

Ciò premesso, è evidente che, consentendo il recupero del sottotetto ai fini abitativi unitamente alla ristrutturazione, l'organismo edilizio non avrà, al termine dei lavori, la medesima sagoma e la medesima volumetria di quello demolito, ma presenterà modifiche di tali elementi dovute al recupero del sottotetto.

Quest'ultimo intervento non esclude, infatti, un aumento della volumetria preesistente, per consentire il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie e delle altezze previste dalla legislazione regionale (cfr. art. 63, commi 5 e 6, LR 12/2005).

Tuttavia, le citate modificazioni della sagoma e del volume non determinano una violazione della disciplina legislativa sulla ristrutturazione edilizia, in quanto rappresentano il risultato – legittimo – dell'attività regolarmente assentita di recupero del sottotetto, effettuata unitamente alla ristrutturazione medesima.

Una precisazione importante si impone però, come già sopra annunciato, in tema di distanze fra edifici ed in particolare per quanto riguarda la distanza minima di 10 metri fra pareti finestrate, imposta dall'art. 9 del DM 1444/1968.

Le porzioni di edificio risultanti dal recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti devono considerarsi, ai fini del rispetto del citato art. 9, quali nuove costruzioni, con la conseguenza che dovranno

necessariamente essere collocate ad almeno 10 metri dalla parete dell'edificio antistante.

Questa conclusione si fonda sull'indirizzo giurisprudenziale pacifico, costantemente seguito da questa Sezione e confermato di recente dal Consiglio di Stato (cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. II, 26.4.2007, n. 1991 e 26.7.2010, n. 3262; Consiglio di Stato, sez. V, 2.11.2010, n. 7731), secondo cui l'art. 9 menzionato è norma di ordine pubblico, insuscettibile di deroga negli strumenti urbanistici e nei regolamenti locali (salvo peculiari eccezioni, non riscontrabili però nel caso di specie), volta ad impedire la realizzazione di intercapedini nocive sotto il profilo igienico, sicché deve essere rispettata anche in caso di sopraelevazioni o di recupero di sottotetti.

Con la prima ordinanza cautelare (n. 288/2010), la Sezione aveva già rilevato l'illegittimità dell'intervento edilizio di cui è causa limitatamente al recupero del sottotetto, in quanto non rispettoso della citata distanza minima di 10 metri, inibendo così – seppure parzialmente – l'intervento di cui alla DIA del 6.11.2008.

Le censure mosse sul punto e contenute nel primo mezzo del ricorso principale devono però ritenersi improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.

Infatti la società intimata, mediante DIA in variante del 29.4.2010, ha modificato il progetto di recupero del sottotetto a fini abitativi, collocando quest'ultimo alla distanza di 10 metri dall'edificio del ricorrente (cfr. documenti allegati alla memoria della società del

6.7.2010).

La circostanza dell'avvenuto arretramento del sottotetto recuperato a fini residenziali non è smentita dall'esponente, anzi è ammessa esplicitamente da quest'ultimo a pag. 4 del secondo ricorso per motivi aggiunti, sicché il gravame principale può, con riguardo soltanto all'aspetto suindicato, dichiararsi improcedibile.

Deve, al contrario, essere respinto per la restante parte il primo motivo, laddove lo stesso pretende di qualificare come ristrutturazione urbanistica l'intervento di cui è causa.

2.2 Nel secondo mezzo del ricorso principale, l'esponente lamenta la violazione della disciplina regionale (artt. 63 e seguenti LR 12/2005), sul recupero dei sottotetti ai fini abitativi.

In particolare, si sostiene in primo luogo che il sottotetto oggetto di recupero sarebbe stato in realtà una mera intercapedine, funzionale soltanto all'isolamento termico ed inoltre che l'edificio preesistente (capannone ad uso produttivo), non avrebbe avuto una destinazione residenziale pari ad almeno il 25% della superficie lorda di pavimento (s.l.p.), ponendosi in contrasto quindi con il requisito per il recupero previsto dal comma 2 dell'art. 63 della menzionata legge regionale.

Con riguardo alla prima parte del motivo, è noto che l'art. 63 citato definisce "sottotetto" il volume sovrastante l'ultimo piano dell'edificio, del quale sia stato eseguito il rustico e completata la copertura.

La giurisprudenza ha spesso distinto, di conseguenza, il vero e

proprio sottotetto, suscettibile di recupero, dalle mere intercapedini, prive di qualsiasi funzione se non quella di isolamento termico del resto dell'edificio.

Lo stesso TAR Milano, in una pronuncia citata dal ricorrente (sentenza n. 1007/2003), ha escluso la qualificazione come sottotetto di una intercapedine alta circa 80 cm.

Sul punto, reputa la scrivente Sezione che, in mancanza di un'analitica indicazione legislativa sul punto (la legge, infatti, parla solo di "volume"), occorre verificare in concreto le caratteristiche dello spazio da recuperare, fermo restando che la più recente giurisprudenza, anche del TAR della Lombardia, tende ad offrire una interpretazione estensiva della nozione di sottotetto, visto il favore legislativo per gli interventi di recupero (cfr. TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 27.8.2010, n. 3240).

Orbene, nel caso di specie è stato affermato più volte dalla difesa della società (cfr. ad esempio pag. 12 della memoria del 24.3.2010), che il sottotetto era costituito da uno spazio di circa 1 metro di altezza, accessibile da una botola ed impiegato quale deposito, anche se non abitabile e tale circostanza non è mai stata adeguatamente smentita dal ricorrente, che solo apoditticamente sostiene che il volume recuperato sarebbe stato in realtà una mera intercapedine.

Ciò premesso, appare adeguatamente provato che lo spazio oggetto di recupero ai fini abitativi debba correttamente qualificarsi come sottotetto.

Quanto alla restante parte del motivo n. 2, relativo alla destinazione dell'edificio preesistente, risulta provato, dalla documentazione versata in atti dalla controinteressata, che il vecchio immobile produttivo avesse in realtà anche destinazione residenziale, per almeno il 25% della s.l.p.

Sul punto, è sufficiente esaminare il documento n. 10 della società, vale a dire la tavola X del progetto, contenente il calcolo del rapporto fra le superfici dell'edificio produttivo poi demolito.

Nella stessa tavola è chiaramente indicato che la pregressa superficie residenziale (corrispondente all'alloggio del custode), era pari a 71,82 mq su un totale di 244,79 mq e quindi con una percentuale della prima superficie pari al 30%, addirittura maggiore della misura minima del 25% prevista dall'art. 63 della LR 12/2005.

In conclusione, il secondo mezzo del ricorso principale deve essere rigettato.

3. Il primo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 28.4.2010, è rivolto contro l'ordinanza di sospensione dei lavori adottata dal Comune il 7.4.2010, dopo il provvedimento cautelare della scrivente Sezione n. 288/2010.

Nel primo mezzo, si sostiene che l'Amministrazione comunale avrebbe disposto erroneamente la sospensione parziale dell'intervento, mentre avrebbe invece dovuto sospendere integralmente i lavori edili.

La censura è priva di pregio, visto che l'ordinanza cautelare n.

288/2010 indica chiaramente che l'accoglimento dell'istanza di sospensiva é disposto <<nei sensi di cui in motivazione>> e nella parte motivazionale dell'ordinanza si legge che il gravame risulta fondato in relazione alla violazione dell'art. 9 del DM 1444/1968, con riguardo al sottotetto recuperato.

Il Comune, di conseguenza, ha legittimamente inibito i lavori solo parzialmente, vale a dire limitatamente alla parte degli stessi ritenuta, dallo scrivente Tribunale, in contrasto con la disciplina inderogabile sulla distanza fra pareti finestrate.

Nel secondo dei motivi aggiunti del 28.4.2010, il ricorrente ripropone sostanzialmente le censure svolte nel ricorso principale e relative alla qualificazione giuridica dell'intervento edilizio oggetto della DIA del 6.11.2008, che per l'esponente configurerebbe una ristrutturazione urbanistica.

Tale mezzo di gravame deve respingersi, per le ragioni già sopra esposte al punto 2.1 della presente narrativa in diritto, alle quali ci si permette, per economia espositiva, di rinviare.

In conclusione, il primo ricorso per motivi aggiunti deve essere totalmente respinto.

4. Nel secondo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 17.6.2010, viene dapprima denunciata (primo mezzo di gravame), l'illegittimità derivata dai precedenti provvedimenti, ma la censura deve respingersi, attesa la declaratoria di parziale improcedibilità e di reiezione del ricorso principale e di integrale rigetto del primo ricorso per motivi

aggiunti, come sopra evidenziato.

Nel secondo motivo, sono riproposte sostanzialmente le censure relative alla corretta qualificazione giuridica dell'intervento edilizio di cui è causa, per cui il Collegio non può che ribadire quanto esposto al punto 2.1 della narrativa in diritto, circa la qualificazione come ristrutturazione edilizia con contestuale recupero del sottotetto a fini abitativi.

Il secondo dei motivi aggiunti del 17.6.2010 deve quindi respingersi.

Nel terzo motivo aggiunto sono riproposte le censure circa la presunta mancanza dei presupposti di legge per il recupero ai fini abitativi del sottotetto, sicché anche in tale caso si richiamano le considerazioni svolte al punto 2.2 della narrativa in diritto, per confermare la sussistenza delle condizioni di legge per il recupero.

Di conseguenza, deve rigettarsi anche il terzo motivo aggiunto del 17.6.2010.

Nel quarto motivo, il ricorrente sostiene che i due terrazzi al primo piano sottotetto, circondati da pareti su tre lati, assumerebbero rilievo sul piano volumetrico, sicché dovrebbero essere conteggiati ai fini del calcolo del volume complessivo del nuovo edificio.

Il mezzo è privo di pregio, visto – in primo luogo - che le NTA del PRG del Comune di Veduggio al Lambro, all'art. 3, prevedono che i volumi edilizi siano quelli che presentano << (...) una effettiva capacità di contenere l'abitazione stabile di persone o la loro permanenza per lo svolgimento di qualsiasi attività produttiva, commerciale o di servizio>> e tali non sono



certo dei terrazzi aperti di un edificio residenziale.

Lo stesso art. 3 citato (cfr. allegato alla memoria della società del 6.7.2010), esclude poi dal computo del volume << (...) *le logge anche se chiuse su tre lati*>>, sicché anche sotto tale profilo il motivo deve respingersi.

Nel quinto ed ultimo dei motivi aggiunti del 17.6.2010, le censure del ricorrente si indirizzano in primo luogo nei confronti del tetto del nuovo edificio, che si configurerebbe come una parete obliqua, posta però a distanza inferiore a 10 metri dalla parete finestrata dell'esponente, in supposta violazione della disciplina inderogabile sulle distanze di cui al DM 1444/1968.

La censura è però priva di pregio, visto che la sedicente "parete obliqua" è in realtà la falda del tetto, realizzata senza alcun innalzamento della precedente gronda e collocata alla stessa distanza, rispetto all'immobile del ricorrente, del precedente tetto del vecchio capannone (cfr. documento allegato alla memoria della controinteressata del 6.7.2010), per cui non si ravvisa alcuna violazione dell'art. 9 del DM 1444/1968, che è applicabile ai "nuovi edifici" e tale non può essere considerato lo stabile demolito e poi ricostruito alla stessa distanza del precedente (cfr. sul punto TAR Lombardia, Milano, sez. II, 4.5.2010, n. 1220, senza dimenticare che l'art. 103, comma 1 bis, della legge regionale 12/2005, fa salvo il rispetto della menzionata distanza minima pari a dieci metri << *limitatamente agli interventi di nuova costruzione*>>).

Ancora nel motivo n. 5, il ricorrente asserisce che i sottotetti non abitabili, realizzati in seguito alla ristrutturazione, sarebbero rilevanti ai fini del calcolo del volume e delle distanze.

In realtà tali sottotetti, aventi un'altezza inferiore a 1,5 metri (cfr. documenti allegati alla memoria del 6.7.2010 della società), non rilevano a fini volumetrici, visto che il già menzionato art. 3 delle NTA del PRG esclude dal computo del volume i sottotetti non abitabili aventi altezza interna inferiore a 1,5 metri, appunto come quelli di cui è causa.

Quanto alla loro rilevanza ai fini del calcolo delle distanze, i medesimi sono posti, rispetto all'edificio del ricorrente, alla medesima distanza del vecchio capannone (cfr. ancora la citata documentazione del 6.7.2010 ed anche la Tav. 4 del progetto, versate in giudizio dalla società intimata), per cui l'esponente non può legittimamente lamentare l'inosservanza della disciplina del DM 1444/1968, visto che le strutture di cui è causa, prive di rilevanza volumetrica, non possono essere considerati "nuovi edifici" ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale citato.

Nell'ultima parte del quinto motivo aggiunto, il ricorrente evidenzia come i due terrazzi di cui al motivo n. 4 sono rilevanti non solo ai fini volumetrici ma anche delle distanze.

Con riguardo alla rilevanza volumetrica, la stessa è già stata esclusa dal Tribunale in sede di esame del succitato quarto motivo aggiunto; per quanto riguarda la questione delle distanze, premesso ancora che

il nuovo stabile si colloca alla stessa distanza del precedente – come risulta agevolmente dalla documentazione in atti – si ricordi che il combinato disposto dell'art. 6.1 e dell'art. 6.2 delle NTA del PRG di Veduggio al Lambro esclude dal computo delle distanze, fra l'altro, <<*balconi aperti a sbalzo fino a ml. 1,50 di sporgenza*>> ed i terrazzi di cui è causa rispettano tale prescrizione.

Ciò premesso, anche il quinto dei motivi aggiunti del 17.6.2010 deve interamente respingersi.

5. Il particolare andamento della controversia, caratterizzata dal susseguirsi di ordinanze cautelari di diverso orientamento, oltre che dalla soccombenza della controinteressata sulle eccezioni pregiudiziali sollevate, induce il Collegio a compensare interamente fra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara in parte improcedibile il ricorso principale e lo respinge per la restante parte.

Rigetta entrambi i ricorsi per motivi aggiunti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Mario Arosio, Presidente

Carmine Maria Spadavecchia, Consigliere

Giovanni Zucchini, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/12/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)